



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Prov. di Latina

REGOLAMENTO DEL CARNEVALE CAMPAGNOLO

Testo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28 novembre 2025

Regolamento del Carnevale Campagnolo del Comune di Santi Cosma e Damiano

Relazione illustrativa

“I carri, allestiti a festa, percorrono via Francesco Baracca e si avviano verso la cerimonia di premiazione in piazza Campomaggiore: queste strutture monumentali di cartapesta sono il fulcro artistico del Carnevale e richiedono un’attenta organizzazione e misure di sicurezza dedicate”.

Il presente Regolamento nasce dall’esigenza di disciplinare in modo organico e trasparente lo svolgimento del **Carnevale Campagnolo** di Santi Cosma e Damiano, valorizzando la tradizione folkloristica locale e tutelando al contempo l’ente comunale da responsabilità e inefficienze.

La ratio dell’intervento normativo è quella di garantire una manifestazione ordinata, sicura e di alto valore culturale, rifacendosi alle migliori prassi adottate nei carnevali storici di maggior prestigio a livello nazionale. L’obiettivo principale è valorizzare l’eccellenza artistica dei carri allegorici, incoraggiando costruzioni di cartapesta capaci di coniugare creatività e attualità, e al contempo promuovere il coinvolgimento stabile delle associazioni locali nella loro progettazione e realizzazione. L’esperienza dei carnevali più consolidati mostra infatti che regole chiare, un solido radicamento associativo e la cura della qualità scenografica elevano di molto il livello della manifestazione, potenziandone l’attrattiva turistica e favorendo ricadute economiche positive per l’intero territorio, grazie a sponsor, indotto commerciale e flussi di visitatori.

La presente disciplina definisce **obiettivi e condizioni di partecipazione**: i carri dovranno essere presentati da soggetti formalmente costituiti (associazioni e/o comitati), assicurando un’organizzazione strutturata e responsabile; vengono stabilite procedure trasparenti per la **presentazione delle domande**, criteri di selezione equi e un sistema di **contributi economici** comunali improntato alla meritocrazia e alla rendicontazione.

Si introducono inoltre specifici **vincoli di esclusività** a tutela dell’identità del Carnevale Campagnolo di Santi Cosma e Damiano (LT). Il Regolamento stabilisce vincoli di esclusività per proteggere l’identità del Carnevale: **un carro potrà sfilare in eventi di altri enti solo previa autorizzazione del Comune**, che potrà subordinare il nulla-osta all’obbligo di indicare chiaramente la provenienza del carro e, se necessario, di adeguarne l’allestimento. In assenza di tale autorizzazione, la partecipazione esterna è vietata.

Il mancato rispetto del divieto è causa di esclusione dalla partecipazione al carnevale dell'anno successivo.

Parallelamente, il Regolamento pone forte enfasi sulla **sicurezza** e sulle coperture assicurative: considerato che i carri allegorici sono veicoli atipici e potenzialmente pericolosi, è fatto obbligo ai soggetti partecipanti di stipulare e mantenere idonea polizza R.C. per la sfilata e per la circolazione su strade e aree pubbliche, in qualunque giorno dell’anno, nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Dal punto di vista **giuridico-amministrativo**, il testo è redatto in conformità al D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e alla normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali e di spettacoli pubblici. Esso sarà sottoposto all’adozione del Consiglio Comunale, costituendo strumento regolamentare a carattere generale. L’approvazione del Regolamento fornirà all’ente un quadro di regole certe, riducendo margini di discrezionalità e rischi di contenzioso, e ai **carristi** (i gruppi costruttori dei carri) offrirà un riferimento chiaro sugli **adempimenti obbligatori** (evidenziati nel testo in **grassetto**) e sulle possibili **sanzioni** in caso di inadempimento. In termini di **impatto socioeconomico**, il Carnevale Campagnolo regolamentato potrà crescere in attrattività, divenendo un appuntamento sicuro e di qualità nel panorama degli eventi locali: ciò favorirà la partecipazione della cittadinanza, la collaborazione di sponsor privati e anche scambi culturali con altri carnevali, secondo regole prestabilite che assicurino un ritorno per la comunità di Santi Cosma e Damiano.

In conclusione, il Regolamento proposto mira a coniugare **tutela dell'ente** (dal punto di vista legale, finanziario e dell'ordine pubblico) e **promozione culturale** della tradizione carnevalesca locale, creando le condizioni per un Carnevale sostenibile, **coinvolgente per il pubblico** e gratificante per le associazioni partecipanti. La chiarezza delle norme qui raccolte renderà più efficiente il lavoro dei responsabili del Servizio competenti e dell'organizzazione, facilitando l'adozione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale e la sua immediata applicazione per le prossime edizioni della manifestazione.

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del **Carnevale Campagnolo** nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), con particolare riguardo alla **partecipazione dei carri allegorici** alla sfilata carnevalesca, ai rapporti con eventuali manifestazioni analoghe in altri Comuni e alle forme di sostegno economico comunale alle associazioni costruttrici dei carri.
2. Il Regolamento persegue la finalità di promuovere una manifestazione di Carnevale **ordinata, sicura e di alto valore culturale**, favorendo la più ampia partecipazione di associazioni locali formalmente costituite e garantendo condizioni eque di accesso ai contributi comunali. Sono altresì obiettivi del Regolamento la valorizzazione della qualità artistica dei carri allegorici – attraverso un apposito concorso con **giuria** tecnica – e la tutela dell'immagine del Carnevale di Santi Cosma e Damiano, anche mediante opportuni **vincoli di esclusività** per i carri partecipanti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di ordinamento degli enti locali, di pubbliche manifestazioni e di sicurezza degli eventi (T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n.773 e relativo Regolamento, normativa regionale, ecc.). Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 ed entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ente.

Art.2–Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- **Carnevale Campagnolo:** la manifestazione carnevalesca organizzata annualmente dal Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), comprendente la sfilata di carri allegorici e gli eventi collaterali ufficialmente programmati dall'Amministrazione.
- **Carro allegorico:** il complesso veicolo allestito in forma scenografica e caricaturale per la sfilata carnevalesca, costituito da una piattaforma mobile (motrice e/o rimorchio, con relative strutture tecniche, interamente carrellato) decorata con strutture in cartapesta o altri materiali, animata da figuranti e accompagnata da musiche/coreografie a tema. Le dimensioni massime consentite in traslazione sono: altezza 4,30 metri, larghezza 3,80 metri, lunghezza 16,00 metri, con decorrenza per il Carnevale anno 2027.
- **Associazione carrista:** l'associazione, il comitato o altro soggetto collettivo senza scopo di lucro, formalmente costituito ai sensi delle norme vigenti, che progetta e realizza un carro allegorico e ne presenta la candidatura al Carnevale (tale associazione individua un proprio legale rappresentante quale referente responsabile).
- **Comitato Organizzatore:** l'organo consultivo-operativo istituito dal Comune per coordinare l'organizzazione del Carnevale (vedi art. 3), composto da membri nominati dall'Amministrazione Comunale.

- **Giuria tecnica:** la commissione di valutazione dei carri allegorici in concorso (vedi art. 4), composta da esperti nominati dall'Amministrazione, incaricata di attribuire i punteggi e definire la classifica di merito dei carri.
- **Contributo comunale:** il sostegno economico eventualmente erogato dal Comune alle associazioni partecipanti, ai sensi dell'art. 10, a parziale copertura delle spese di realizzazione dei carri allegorici.
- **Manifestazioni esterne:** sfilate o eventi analoghi organizzati da altri enti. La partecipazione può avvenire **nell'ambito di convenzioni** stipulate dal Comune, ovvero **su invito diretto** rivolto a singole associazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 6.
- **Cauzione:** la somma di denaro depositata a titolo di garanzia dall'associazione carrista a favore del Comune prima della sfilata (vedi art. 6 comma dedicato alle sanzioni), destinata a essere restituita a fine evento salvo decadenza per inadempienze.
- **Tavolo tecnico dei carristi:** sede consultiva composta dai rappresentanti legali di tutti i gruppi/carri ammessi per l'edizione in corso; al suo interno il Tavolo designa 1 o 2 delegati incaricati dei rapporti con il Comitato Organizzatore e/o con il Responsabile del Servizio. Formula proposte non vincolanti su profili organizzativi, logistici e di sicurezza, senza poteri decisionali o gestionali.

Capo II – Organizzazione e organi della manifestazione

Art. 3 – Comitato Organizzatore

1. Per l'organizzazione del Carnevale Campagnolo il Comune può istituire uno specifico **Comitato Organizzatore**, nominato con deliberazione di Giunta Comunale. Esso è composto da un numero variabile di membri (indicativamente non oltre 15), tutti designati dall'Amministrazione Comunale, mediante avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, predisposto dal Responsabile del Servizio Cultura e pubblicato sul sito istituzionale. In tal modo sarà assicurata una rappresentanza equilibrata delle competenze necessarie per tale compito (ad es. un Presidente individuato nell'Assessore alla Cultura o persona delegata, un rappresentante dell'ente, esperti di tradizioni locali, sicurezza eventi, ecc.). I membri del Comitato restano in carica per la durata di un'edizione carnevalesca (dalla nomina fino alla conclusione delle attività relative alla sfilata e rendicontazione), salvo revoca o dimissioni, e possono essere riconfermati per edizioni successive. In caso di cessazione anticipata di un membro, la Giunta provvede celermente alla **sostituzione**, garantendo la continuità dei lavori organizzativi.
2. Il Comitato Organizzatore svolge funzioni consultive e operative di supporto al Comune per la migliore riuscita della manifestazione. In particolare, sono compiti del Comitato:
 - Predisporre, in accordo con il Responsabile del servizio comunale competente, il programma dettagliato del Carnevale (date e orari della sfilata e degli eventi collegati, percorso, piano della sicurezza, ecc.), proponendo all'Amministrazione gli atti necessari (es. deliberazione di Giunta con indirizzi organizzativi).
 - **Predisporre** la bozza di Avviso pubblico annuale, da sottoporre al Responsabile del Servizio competente per l'adozione e la pubblicazione, per la partecipazione dei carri allegorici, contenente termini e modalità per la presentazione delle domande (art. 5) e ogni informazione utile ai candidati (tema del carnevale, importi dei contributi, importo della cauzione, ecc.).
 - Supportare il Responsabile del Servizio comunale competente nell'istruttoria delle **domande di partecipazione** pervenute: verifica del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, completezza della documentazione, richieste di integrazione se necessarie, formulazione

dell'elenco dei carri ammessi alla sfilata, da approvarsi con **determinazione del responsabile del servizio comunale competente**.

- Coordinamento logistico della sfilata: definizione e applicazione, **prima dell'evento**, dei criteri e delle procedure per l'assegnazione delle posizioni di partenza, dei tempi e dell'ordine di ingresso nel circuito; pianificazione e vigilanza sull'allestimento dei carri nelle aree autorizzate; coordinamento con la Polizia Locale per i servizi di viabilità, presidio degli accessi e attuazione delle prescrizioni di sicurezza a norma di legge.
 - Supporto alla **Giuria tecnica** di cui all'art. 4: il Comitato può curare gli aspetti operativi per il funzionamento della giuria (fornitura di schede di valutazione, raccolta e custodia dei verbali di voto, organizzazione della cerimonia di premiazione).
 - Verifica del rispetto, da parte delle associazioni partecipanti, delle prescrizioni del presente Regolamento durante tutte le fasi (allestimento, sfilata, smontaggio). A tal fine il Comitato, mediante i propri componenti o personale incaricato, può effettuare **controlli a campione** sui carri e sulle attrezzature, sia prima che durante la sfilata, segnalando eventuali irregolarità agli organi comunali competenti per i provvedimenti del caso.
 - Promozione e comunicazione: il Comitato collabora alla promozione dell'evento (conferenze stampa, materiali informativi, gestione di pagine social dedicate al Carnevale, ecc.) e facilita il rapporto con eventuali sponsor o partner, nel rispetto delle linee stabilite dall'Amministrazione.
3. Il funzionamento del Comitato Organizzatore è disciplinato dal presente articolo e, per quanto necessario, dalle norme sul funzionamento degli organi collegiali del Comune. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente ogni qualvolta necessario, con adeguato preavviso, anche in modalità telematica se opportuno. Delle riunioni viene redatto sintetico verbale a cura di un membro segretario. Le funzioni di supporto amministrativo sono assicurate dai Responsabili del servizio comunale competente. Ai membri del Comitato non spettano compensi salvo diverso provvedimento dell'Amministrazione (eventuali rimborsi spese possono essere riconosciuti nei limiti di legge).
4. Tutte le determinazioni definitive in ordine allo svolgimento dell'evento (ammissione dei carri, annullamento o rinvio sfilata per maltempo o cause di forza maggiore, entità dei contributi, ecc.) competono agli organi amministrativi del Comune secondo le rispettive attribuzioni (Giunta, Responsabile di Servizio, ecc.), i quali potranno tenere conto delle indicazioni e proposte del Comitato Organizzatore senza esserne vincolati.
5. Qualora non venga nominato il Comitato Organizzatore per una determinata edizione, le funzioni ad esso attribuite dal presente Regolamento saranno svolte dai competenti uffici comunali sotto la direzione del Responsabile del Servizio.

Art. 3-bis Tavolo tecnico dei carristi

Il Tavolo tecnico dei carristi è una sede consultiva composta dai rappresentanti legali di tutti i gruppi/carri ammessi per l'edizione in corso. Al suo interno il Tavolo designa 1 o 2 delegati incaricati dei rapporti con il Comitato Organizzatore e/o con il Responsabile del Servizio. Il Tavolo si riunisce autonomamente quando necessario, in particolare prima delle principali scadenze organizzative, per condividere informazioni e formulare proposte non vincolanti su percorso, tempistiche, logistica e profili di sicurezza. Il Comitato Organizzatore ascolta i delegati e valuta le proposte nella prima seduta

utile, tenendo conto delle esigenze generali della manifestazione e delle prescrizioni degli uffici competenti. Il Tavolo non ha poteri decisionali o gestionali; le decisioni finali restano in capo al Comitato Organizzatore o al Responsabile del Servizio, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. Il mandato dei componenti e dei delegati è limitato all'edizione di riferimento.

Art. 4 – Giuria e criteri di valutazione

1. Nell'ambito della manifestazione è indetto un **concorso** volto a valorizzare la qualità artistica e creativa dei carri allegorici partecipanti. A tal fine, il Sindaco o l'Assessore delegato nomina, anche con bando di manifestazione di interesse, con proprio atto, una **Giuria tecnica** incaricata di valutare i carri in sfilata e di stilare una graduatoria di merito. La Giuria è composta da un numero **dispari** di membri (minimo 5, massimo 7 membri), scelti preferibilmente tra persone esperte in ambito artistico, culturale e nelle tradizioni carnevalesche (es.: scenografi, artisti, maestri cartapestai di altri carnevali non partecipanti, studiosi di folklore, ecc.). I giurati **devono essere indipendenti e imparziali**, non potendo far parte di associazioni in gara né avere legami di parentela o affinità con i carristi partecipanti. L'atto di nomina della Giuria ne indica la composizione e individua il Presidente (eventualmente scelto fra i membri o nominato direttamente dall'Amministrazione); i nominativi dei giurati vengono resi pubblici prima della sfilata.
2. La Giuria tecnica adotta preventivamente una **griglia di valutazione** valida per tutti i carri, articolata su criteri oggettivi. I criteri di giudizio potranno includere, a titolo esemplificativo:
 - **Attinenza al tema** (solo qualora l'Amministrazione stabilisca uno o più temi conduttori per l'edizione, la coerenza del carro con tale tema).
 - **Originalità e messaggio** dell'idea allegorica rappresentata (capacità di esprimere in modo creativo un concetto, eventualmente con riferimenti satirici o sociali).
 - **Qualità artistica e tecnica** della realizzazione (abilità nella lavorazione della cartapesta e degli altri materiali, complessità e finezza dei dettagli, presenza di movimenti meccanici o effetti speciali).
 - **Impatto visivo** e cromatico (colpo d'occhio del carro, armonia dei colori, illuminazione eventuale per sfilate serali).
 - **Costumi e coreografia** dei figuranti a terra e sul carro (coerenza dei costumi col tema del carro, sincronia e coinvolgimento della coreografia durante la sfilata).
 - **Coinvolgimento del pubblico** (capacità del gruppo di suscitare entusiasmo, reazioni positive e partecipazione tra gli spettatori).

A ciascun criterio la Giuria assegna un punteggio, di norma su scala da 1 a 10 (ove 1 è il minimo e 10 il massimo), senza frazioni di punti, in modo da consentire la formulazione di un punteggio totale per ogni carro.

3. Al termine della sfilata, la Giuria si riunisce in apposita sede riservata per procedere allo scrutinio e alla redazione dei **verbali di valutazione**. I verbali, sottoscritti da tutti i giurati, conterranno i punteggi assegnati e la conseguente **classifica finale** dei carri in concorso. Sulla base di tale verbale, il Presidente della Giuria proclama i risultati nel corso della cerimonia di premiazione pubblica.
4. **Premiazione:** al carro classificato al 1° posto sarà assegnato il *Premio Carnevale Campagnolo Santi Cosma e Damiano*, consistente in un trofeo o targa onorifica; potranno inoltre essere attribuiti premi aggiuntivi (anche in denaro, compatibilmente con il bilancio comunale) ai primi classificati. L'entità ed il numero dei premi sono stabiliti dall'Amministrazione prima dell'evento e comunicati ai partecipanti nell'avviso pubblico o con apposita deliberazione. È fatta salva la possibilità di prevedere

premi speciali per particolari meriti (es. miglior messaggio sociale, miglior coreografia, premio della critica, **giuria popolare**, ecc.), secondo quanto deliberato di anno in anno.

5. Il giudizio espresso dalla Giuria tecnica è **insindacabile e definitivo**. Eventuali reclami da parte dei partecipanti potranno essere presentati per iscritto al Comune entro 5 giorni dalla proclamazione, esclusivamente per segnalare irregolarità formali nel procedimento di voto; tali reclami saranno valutati dall'Amministrazione, ma non potranno in alcun caso modificare l'esito della competizione, salvo emergere – con adeguata prova – frodi o violazioni regolamentari gravi. In ogni caso, i reclami non sospendono l'efficacia della classifica e l'assegnazione dei premi.
6. I membri della Giuria hanno diritto, se previsto nel provvedimento di nomina, a un gettone di presenza o rimborso spese forfettario per l'attività prestata (compatibilmente con le disponibilità di bilancio). Il Comitato si impegna a fornire ai giurati tutto il materiale e supporto necessario (informazioni sui carri in gara, schede o strumenti per votazione, personale di segreteria per la raccolta dei voti) assicurando la segretezza delle deliberazioni fino alla proclamazione ufficiale.

Capo III – Partecipazione dei carri allegorici

Art. 5 – Domanda di partecipazione e ammissione dei carri

1. Possono partecipare alla sfilata di Carnevale esclusivamente i carri allegorici presentati e realizzati da **associazioni o comitati formalmente costituiti**, riconosciuti secondo la normativa vigente (es. associazioni culturali o ricreative registrate, comitati con atto costitutivo, enti del terzo settore). **Non è ammessa la partecipazione di persone fisiche** singole né di gruppi di fatto privi di personalità giuridica. Eventuali *eccezioni* (ad esempio carri proposti da parrocchie, scuole o altri enti di fatto) potranno essere valutate caso per caso dal Comitato Organizzatore, purché i proponenti assicurino un'organizzazione stabile e finalità coerenti con lo spirito culturale dell'evento. In ogni caso, ciascun carro allegorico dovrà fare capo a un soggetto dotato di proprio Statuto/atto costitutivo e di un legale rappresentante, che fungerà da referente unico verso il Comune per tutti gli adempimenti del Regolamento.
2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che intendono partecipare al Carnevale devono presentare al Comune apposita **domanda di partecipazione** entro il termine stabilito annualmente nell'avviso pubblico (e comunque **non oltre 30 giorni prima** della data fissata per la sfilata). La domanda, redatta preferibilmente su modulo fac-simile predisposto dal Comune (cfr. Allegati), deve contenere o allegare almeno:
 - **Dati identificativi** dell'associazione (denominazione, sede legale, recapiti, estremi di registrazione o codice fiscale, nome del legale rappresentante).
 - **Titolo e tema del carro allegorico** proposto, con breve descrizione dell'idea allegorica e dei messaggi artistico-culturali che si intendono rappresentare.
 - **Relazione tecnica** sul progetto di allestimento del carro, con indicazioni su dimensioni approssimative, tipologia del veicolo utilizzato, materiali principali impiegati e ogni altro elemento rilevante ai fini della sicurezza (es. presenza di impianto elettrico, generatori, effetti pirotecnici, sistemi in movimento, etc.).
 - **Dichiarazione di impegno** da parte dell'associazione al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento, nonché delle ulteriori disposizioni organizzative impartite dal Comune per lo svolgimento della manifestazione. Tale dichiarazione comprenderà l'accettazione esplicita delle clausole su sicurezza, esclusività e sanzioni previste dal Regolamento.

- **Elenco nominativo dei partecipanti** coinvolti nel carro (carristi, figuranti, addetti al carro durante la sfilata), con indicazione di un responsabile del gruppo presente in sfilata (anche coincidente col legale rappresentante o altro referente delegato).
 - **Stima delle spese** previste per la realizzazione del carro e delle attività connesse, con indicazione delle eventuali fonti di finanziamento proprie o sponsor già acquisiti. Qualora l'associazione intenda richiedere il contributo comunale di cui all'art. 10, la stima dovrà evidenziare le voci di costo principali.
 - Ogni altra documentazione ritenuta utile o richiesta dall'Amministrazione nell'avviso pubblico (es. copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione, copia di **polizza assicurativa** RC verso terzi se già stipulata, ecc.).
3. Il Comitato Organizzatore protocolla e istruisce le domande di partecipazione pervenute, verifica la completezza formale di ciascuna domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti. In caso di domanda incompleta o irregolare, può richiedere un'**integrazione** documentale al referente dell'associazione, assegnando un termine per la risposta (di norma 7 giorni). Decorso tale termine senza riscontro, la domanda potrà essere dichiarata inammissibile.
 4. Al termine dell'istruttoria, l'elenco dei carri ammessi alla sfilata è approvato con determinazione del Responsabile di Servizio e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché comunicato via e-mail ai referenti delle associazioni. Qualora il numero di domande ammissibili superi le capacità organizzative o logistiche della manifestazione (ad esempio per ragioni di sicurezza o durata sostenibile della sfilata), l'Amministrazione si riserva la facoltà di **limitare il numero** di carri ammessi. In tal caso, l'avviso pubblico o altro atto comunicherà i criteri oggettivi di selezione, ad esempio: ordine cronologico di arrivo delle domande, rotazione su base annua (dando precedenza a gruppi esclusi l'anno precedente), aderenza del tema del carro a un tema guida eventualmente fissato dall'ente, curriculum dell'associazione in termini di partecipazioni pregresse, ecc.
 5. L'Amministrazione Comunale, una volta ammessi i carri, comunicherà per tempo ai partecipanti tutte le informazioni logistiche e organizzative utili: orario e luogo di ritrovo il giorno della sfilata, percorso e tappe, prescrizioni di sicurezza specifiche, contatti dei referenti organizzativi sul campo, e quant'altro necessario per la buona riuscita dell'evento. I carri dovranno presentarsi all'allineamento iniziale nel luogo e orario indicati, pronti per le verifiche tecniche pre-sfilata eventualmente previste (es. controllo documenti del veicolo, estintori a bordo, ecc.).

Art. 6 – Obblighi dei partecipanti e vincoli di esclusività

1. Le associazioni i cui carri allegorici sono ammessi alla sfilata del Carnevale Campagnolo sono tenute a **rispettare scrupolosamente** le indicazioni organizzative fornite dal Comune e dal Comitato Organizzatore. In particolare, i carristi dovranno attenersi agli orari stabiliti (per la preparazione e per l'inizio sfilata), mantenere la posizione assegnata nel corteo e seguire il percorso ufficiale senza deviazioni non autorizzate. Durante l'evento, tutti i partecipanti dovranno mantenere un comportamento corretto e disciplinato, nel rispetto del pubblico e delle autorità presenti. È fatto **divieto** di rappresentare sui carri – o tramite costumi, musiche e atteggiamenti – contenuti osceni, offensivi, blasfemi, discriminatori o comunque lesivi della dignità delle persone e delle istituzioni. Il personale di vigilanza e le forze dell'ordine presenti potranno intervenire immediatamente in caso di violazioni, sino a fermare la sfilata del carro responsabile e ad allontanarlo dal corteo.
2. **Esclusività territoriale** – I carri allegorici ammessi al Carnevale di Santi Cosma e Damiano **non possono partecipare, nello stesso anno, ad altri carnevali o sfilate analoghe al di fuori del territorio comunale senza preventiva autorizzazione scritta** del Comune di Santi Cosma e Damiano. Tale

vincolo di esclusività resta valido per tutto l'anno solare in corso, cioè **fino al 31 dicembre**, salvo diversa specifica indicata nell'autorizzazione comunale. Lo scopo di questa clausola è tutelare l'originalità e il richiamo turistico della manifestazione locale, evitando sovrapposizioni non concordate con eventi di altri comuni.

3. **Partecipazione a eventi esterni e convenzioni intercomunali - Partecipazione a eventi esterni e convenzioni intercomunali.** In presenza di **convenzioni** stipulate dal Comune con altri enti per eventi collegati al Carnevale, i carri ammessi **partecipano di norma** alle iniziative programmate, salvo **forza maggiore documentata** o **impedimenti di sicurezza** attestati dal Responsabile del Servizio. L'Amministrazione comunica con **preavviso congruo** calendario, condizioni logistiche e **prescrizioni di sicurezza dell'evento e sicurezza pubblica (safety e security)**. L'eventuale mancata partecipazione non giustificata rileva ai fini delle **misure sanzionatorie** previste dal presente articolo.

Quando l'**invito è rivolto direttamente** a una singola associazione, la partecipazione è subordinata a **comunicazione preventiva** al Responsabile del Servizio **almeno 10 giorni prima** dell'evento, con indicazione di **data, luogo, percorso e logistica**, ai fini del rilascio delle **autorizzazioni di pubblica sicurezza** e del **nulla-osta allo spostamento del carro**. I **corrispettivi o rimborsi** percepiti per tali uscite **restano di esclusiva pertinenza dell'associazione**, nel rispetto degli **obblighi fiscali** e delle **prescrizioni** contenute nel nulla-osta. La partecipazione **senza comunicazione nei termini o senza autorizzazione** è vietata e costituisce **inadempimento** ai fini delle misure sanzionatorie previste dal presente articolo.

4. **Divieto di uscite non autorizzate** – La violazione del vincolo di esclusività di cui al comma 2 (ossia l'aver partecipato con il carro a manifestazioni esterne senza la prescritta autorizzazione comunale) comporta l'automatica esclusione dell'associazione responsabile dalla partecipazione al Carnevale Campagnolo di Santi Cosma e Damiano **nell'edizione successiva**, fatta salva l'eventuale responsabilità civile per danni arrecati all'immagine o agli interessi economici del Comune. Oltre a ciò, l'Amministrazione potrà disporre la revoca di eventuali **contributi** economici già assegnati per l'anno in corso al soggetto inadempiente e il recupero delle somme eventualmente già erogate.
5. Oltre al caso di cui al comma 5, costituiscono gravi **inadempimenti** da parte dell'associazione carrista – sanzionabili con provvedimento di esclusione dalle future edizioni o decadenza dai benefici – anche i seguenti:
 - La mancata partecipazione ingiustificata alla sfilata locale dopo che il carro è stato ammesso (ossia il *forfait* all'ultimo momento senza cause di forza maggiore documentate). In tal caso l'associazione perde il diritto a ogni contributo e premio, e potrà essere esclusa dall'edizione successiva.
 - La violazione delle norme di sicurezza di cui all'art. 7 (ad esempio, carri privi di dotazioni obbligatorie, comportamenti pericolosi durante la sfilata, ecc.), qualora tale violazione sia potenzialmente idonea a mettere a rischio l'incolumità pubblica.
 - L'aver contravvenuto al divieto di esporre pubblicità non autorizzata sul carro o di utilizzare materiali non consentiti, in violazione delle disposizioni degli artt. 9 e 10.
 - Qualsiasi comportamento fraudolento o gravemente scorretto volto ad alterare l'equità del concorso (es. tentativi di corruzione di giurati, sabotaggio di carri altrui, ecc.).
6. In tutti i casi di gravi inadempimenti sopra elencati, previa contestazione scritta e valutazione delle giustificazioni dell'associazione interessata, l'Amministrazione Comunale potrà adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori: **esclusione** dell'associazione dalle successive edizioni del Carnevale (da uno a tre anni), **decadenza** totale o parziale dai contributi comunali concessi e obbligo di restituzione

di somme già erogate, escussione della **cauzione** versata a titolo di penale, nonché l'eventuale applicazione di una **sanzione pecuniaria** fino a € 500,00. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni arrecati. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, sarà redatto apposito verbale da parte del Comitato Organizzatore o dei funzionari comunali accertatori, sottoposto alle determinazioni della Giunta Comunale. **Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà l'esclusione dalla classifica, la non corresponsione di alcun premio e la restituzione di eventuali acconti già percepiti** oltre alle ulteriori misure sopra indicate, qualora la violazione sia accertata nel corso della manifestazione.

7. Tutte le associazioni partecipanti, con la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 5, accettano integralmente le norme del presente Regolamento e si impegnano a cooperare con l'Amministrazione per il migliore esito della manifestazione. Il Comune di Santi Cosma e Damiano, da parte sua, assicura pari trattamento a tutti i concorrenti e si impegna a fornire il supporto logistico necessario, nei limiti delle risorse disponibili, affinché la partecipazione al Carnevale avvenga in condizioni di sicurezza, legalità e rispetto reciproco.

Art. 7 – Sicurezza e assicurazioni

1. Il Carnevale Campagnolo è classificato come **manifestazione pubblica** all'aperto con concentrazione di pubblico, pertanto, il suo svolgimento è subordinato alle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. e relative normative (commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, piano di sicurezza, etc.). Il Comune, con il supporto del Comitato Organizzatore e in raccordo con la Prefettura/Questura, predispone un dettagliato **Piano della Sicurezza** per l'evento, contenente: l'analisi dei rischi, le misure di prevenzione incendi e pronto soccorso, il numero e la dislocazione degli addetti all'assistenza del pubblico, le vie di fuga e uscite d'emergenza dal percorso, il servizio di ordine pubblico e vigilanza (anche attraverso volontari di protezione civile), in ottemperanza alle vigenti direttive in materia di sicurezza nelle pubbliche manifestazioni.
2. Ciascuna associazione partecipante è tenuta a curare la sicurezza del **proprio carro allegorico**. In particolare, dovrà garantire: l'idoneità e la regolarità del veicolo utilizzato (motrice e/o rimorchio con relative strutture tecniche, interamente carrellato) ai sensi del Codice della Strada per la circolazione su aree chiuse al traffico o, in caso di allestimenti eccezionali, il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni in deroga eventualmente rilasciate dal Comune; la **stabilità strutturale** degli elementi scenografici installati (il carro non deve presentare rischio di crollo di parti, benché mobili); la sicurezza **meccanica, elettrica e antincendio** degli impianti di bordo (es. corretto fissaggio dei gruppi elettrogeni e impianti audio-luci, presenza sul carro di almeno un estintore portatile a polvere da 6kg ogni 10 m di lunghezza, presenza di cassetta di pronto soccorso a bordo). Eventuali attrezzature sopraelevate o in movimento autonomo sul carro devono essere progettate e collaudate da tecnico competente, secondo gli standard di buona tecnica riconosciuti (in analogia a quanto previsto dall'art. 141-bis del Regolamento T.U.L.P.S. per le attrazioni viaggianti). **Prima della sfilata, deve essere presentata una relazione tecnica** a firma di un ingegnere o tecnico abilitato, che attesti la rispondenza del carro alle regole di sicurezza strutturale e impiantistica: tale documentazione potrà essere richiesta dal Comune in sede di autorizzazione dell'evento e sarà messa a disposizione della Commissione di vigilanza.
3. Tutti i carri in sfilata devono procedere a **velocità ridotta (passo d'uomo)** e comunque sotto il controllo costante dei manovratori designati. È obbligatoria la presenza, per ogni carro, di almeno due persone a terra addette alla segnalazione e assistenza alle manovre (avanti, svolte, retromarcia), munite di dispositivi ad alta visibilità, specialmente in caso di sfilate serali. I figuranti sul carro devono posizionarsi in modo stabile e sicuro, senza sporgersi in modo pericoloso; durante la marcia del corteo è vietato salire o scendere dal carro in movimento. Il Comitato Organizzatore e la Polizia Locale

potranno impartire **prescrizioni vincolanti** sui comportamenti da tenere (es. limitare il numero di persone a bordo, soste obbligate in punti prestabiliti, ecc.) e ogni partecipante è tenuto a seguirle.

4. Ai fini della tutela di tutti i soggetti coinvolti, i carri allegorici ammessi sono coperti da adeguata **polizza assicurativa** per la Responsabilità Civile verso terzi, valida per l'evento della sfilata. In particolare, **ogni associazione partecipante deve stipulare una polizza R.C. Terzi** riferita al proprio carro in sfilata, con un massimale minimo non inferiore a € 1.000.000,00 per danni a persone o cose eventualmente provocati durante l'evento. La copertura deve estendersi anche alle attività connesse di trasferimento e movimentazione su strade e aree pubbliche, effettuate nei giorni antecedenti e successivi all'evento, secondo le prescrizioni impartite dagli organi competenti. È consentito, in alternativa, che il Comune attivi un'unica polizza cumulativa per tutti i carri (polizza "globale" del Carnevale), con estensione ai danni causati dai singoli carri: in tal caso le associazioni potranno essere chiamate a contribuire pro-quota al costo assicurativo secondo importi stabiliti. **Copia della polizza assicurativa** dovrà essere depositata presso il Comune almeno **15 giorni prima** della data della sfilata; in mancanza, l'associazione inadempiente non potrà prendere parte all'evento e sarà considerata rinunciataria (con perdita di ogni eventuale beneficio).
5. Il Comune declina ogni responsabilità per danni o incidenti occorsi durante l'evento imputabili a negligenze o violazioni degli obblighi di sicurezza da parte delle associazioni. A tal fine, ciascun legale rappresentante sottoscriverà, all'atto dell'iscrizione, apposita manleva di responsabilità verso l'ente organizzatore per fatti derivanti da condotte o omissioni colpose dei partecipanti. Resta ferma la **responsabilità solidale** dell'ente in caso di eventi dannosi non direttamente riconducibili ai singoli (es. difetto nell'organizzazione generale), nei limiti di legge.
6. Il Responsabile del servizio comunale competente, d'intesa con la Polizia Locale, ha facoltà di emanare un piano operativo integrativo in materia di sicurezza, contenente ulteriori misure da rispettare (es. limitazioni sulle dimensioni massime dei carri in base al percorso, prescrizioni su carburanti ammessi per generatori – solo benzina o miscela, no GPL –, divieto di uso di fiamme libere o effetti pirotecnici salvo autorizzazione, etc.). Tale piano sarà comunicato alle associazioni almeno 15 giorni prima della sfilata e avrà carattere vincolante.
7. Nel caso in cui, durante la sfilata, un carro allegorico manifesti problemi tecnici o di sicurezza (ad esempio incendio, guasto meccanico, cedimento di una parte), i responsabili del carro devono avvisare immediatamente gli organizzatori e, se necessario, interrompere la marcia mettendo in atto le procedure di emergenza (uso degli estintori, evacuazione figuranti, spostamento del pubblico). Il Comitato Organizzatore predisporrà un servizio tecnico di pronto intervento durante la manifestazione (es. presenza di un carro attrezzi o squadra di emergenza) per coadiuvare la risoluzione di eventuali criticità senza ritardi.
8. Al termine della sfilata, i carri dovranno raggiungere l'area di disallestimento indicata dal Comitato Organizzatore, seguendo le istruzioni fornite per il deflusso in sicurezza. Lo smontaggio di parti mobili o scenografiche dovrà avvenire in tale area e non lungo il percorso, per evitare intralci. Ogni associazione si impegna, dopo l'evento, a rimuovere il proprio carro e le relative attrezzature entro i tempi concordati, liberando eventuali locali o spazi concessi dal Comune (ad es. capannoni, rimesse) pena l'applicazione di penali o l'addebito delle spese di sgombero.
9. In materia di sicurezza non espressamente disciplinata dal presente articolo, trovano applicazione la normativa generale e le specifiche indicazioni fornite dagli organi competenti (Commissione di vigilanza, Forze dell'ordine, VV.F., 118, ecc.). L'inosservanza delle disposizioni di sicurezza costituisce grave violazione e può comportare, oltre alle sanzioni di cui all'art. 6 comma 7, l'immediato ritiro dell'autorizzazione alla sfilata per il carro in difetto e l'allontanamento dal percorso.

Art. 8 – Tracciabilità dei carri e dei materiali

1. Al fine di garantire la **tracciabilità** e la regolarità nella costruzione dei carri allegorici, il Comune istituisce un **Registro dei carri** per ogni edizione del Carnevale. In tale registro, tenuto dal Responsabile del servizio comunale competente, sono annotati per ciascun carro: i dati dell'associazione costruttrice, il titolo/tema del carro, le dimensioni e caratteristiche tecniche principali (desunte dalla scheda tecnica di cui all'art. 5 comma 2), nonché gli estremi di eventuali autorizzazioni, certificazioni di sicurezza presentate e coperture assicurative. Il registro raccoglie anche la documentazione fotografica dei carri durante le fasi di allestimento e a fine manifestazione, a scopo archivistico e di confronto per edizioni successive.
2. Ciascuna associazione è tenuta a comunicare per tempo al Comune il **luogo di allestimento** del proprio carro (es. indirizzo dell'area privata dove viene costruito il carro) per consentire eventuali verifiche. L'accesso a tali luoghi da parte di incaricati comunali o del Comitato Organizzatore (se istituito) è consentito previo accordo, con preavviso di almeno 24 ore, al fine di verificare l'avanzamento dei lavori e il rispetto del Regolamento.
3. Ogni carro ammesso riceverà dall'organizzazione un **codice identificativo** (numero o acronimo) da apporre sul veicolo durante la sfilata, in posizione visibile, allo scopo di facilitarne l'individuazione da parte dei giudici e dei cronisti e per eventuali comunicazioni via radio sulla sicurezza.
4. I principali **materiali** impiegati per la realizzazione delle strutture dei carri (es. legname per l'ossatura, profilati metallici, lastre di polistirolo, carta e colla per la cartapesta, vernici) dovrebbero preferibilmente essere accompagnati da idonea documentazione di acquisto o provenienza, che l'associazione conserva. Il Comune può richiedere, a campione, l'esibizione di tali documenti a fini di verifica (es. fatture di acquisto dei materiali), soprattutto se sono stati concessi contributi economici finalizzati (art. 10), per garantire la corretta destinazione delle risorse.
5. È fatto divieto di utilizzare, nella costruzione dei carri, **materiali di provenienza illecita o non conforme** alle normative (ad es. legname di risulta non trattato ignifugamente se richiesto, bombole GPL non autorizzate, ecc.). In caso di rinvenimento di materiali non a norma o potenzialmente pericolosi, il Comune potrà imporre la sostituzione immediata e, nei casi gravi, disporre l'esclusione del carro dalla sfilata.
6. Durante la sfilata, il personale dell'organizzazione e gli agenti accertatori potranno effettuare **controlli a campione** sui carri per verificare l'osservanza delle prescrizioni tecniche (ad esempio controllare la presenza degli estintori, verificare che il numero di persone sul carro non ecceda il consentito, ecc.). Le associazioni dovranno agevolare tali controlli. Di ogni ispezione verrà redatto un breve verbale; le irregolarità riscontrate saranno valutate dall'Amministrazione per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 6 comma 7.
7. Al termine del Carnevale, i carristi sono invitati a compilare una **scheda consuntiva** in cui indicare il destino del proprio carro: ad esempio se intendono conservarlo per usi futuri, demolirlo, cederlo o donarlo a terzi. Tale comunicazione (non obbligatoria ma auspicabile) consente al Comune di monitorare la **destinazione finale** dei manufatti, anche nell'ottica di promuovere il riciclo dei materiali e preservare esemplari di particolare valore artistico. Qualora un carro vincitore venga smontato, l'associazione è invitata a donare un elemento significativo (es. una scultura in cartapesta, un *pupo*) al Comune per eventuali scopi espositivi o museali.
8. Qualora un'associazione intenda **cedere o prestare** il carro (o parti di esso) ad altri enti per manifestazioni successive all'edizione locale, è tenuta a darne comunicazione al Comune. Il Comune potrà esercitare, se del caso, un **diritto di prelazione** per acquisire elementi del carro di particolare

interesse (ad es. per arricchire il patrimonio museale locale sul Carnevale). In ogni caso, qualora il carro venga riutilizzato in altri contesti, l'associazione si impegna a modificarne almeno in parte l'allestimento e il titolo, e ad apporre la dicitura "Originariamente realizzato per il Carnevale di Santi Cosma e Damiano – edizione ____", al fine di salvaguardare la reputazione e l'identità della manifestazione locale.

Art. 9 – Tutela ambientale e gestione dei rifiuti

1. Il Carnevale deve svolgersi nel rispetto dell'ambiente urbano e della pulizia degli spazi pubblici. Le associazioni partecipanti sono invitate ad utilizzare, per gli allestimenti dei carri e per i materiali di animazione, prodotti e accorgimenti eco-compatibili. In particolare, è raccomandato l'uso di **coriandoli biodegradabili** o in carta (evitando coriandoli di plastica o metallizzati che risultano inquinanti); è vietato l'uso di sostanze schiumogene, polveri coloranti o altri materiali che possano imbrattare in modo permanente monumenti e strade.
2. Il Comune, tramite il gestore del servizio rifiuti, predisporrà un apposito piano di **pulizia straordinaria** al termine della sfilata, così da ripristinare rapidamente le normali condizioni di decoro delle vie interessate. **Non è previsto un obbligo di pulizia a carico dei carristi**, fermo restando che ciascuno dovrà adottare comportamenti responsabili (ad es. evitare di abbandonare attrezzature o rifiuti ingombranti in strada a fine evento). In caso di accumulo di materiali di scarto direttamente imputabili a un carro (es. pezzi di struttura dispersi), l'associazione dovrà collaborare con gli operatori ecologici per la rimozione immediata.
3. Durante la costruzione dei carri, le associazioni sono tenute a smaltire correttamente i **rifiuti** prodotti (ritagli di polistirolo, residui di carta, barattoli di vernici, ecc.), differenziandoli secondo le norme vigenti. Eventuali rifiuti speciali o pericolosi (es. vernici, solventi) dovranno essere conferiti presso le isole ecologiche autorizzate. Il Comune può richiedere prova dell'avvenuto corretto smaltimento a consuntivo, soprattutto se sono stati erogati contributi per le spese.
4. Al fine di ridurre l'impatto ambientale complessivo del Carnevale, l'Amministrazione promuoverà iniziative *green*: ad esempio, accordi con sponsor tecnici per fornire materiali riciclati a basso costo ai carristi, campagne di sensibilizzazione per un Carnevale **plastic free**, incentivi alla **riutilizzazione** di strutture portanti dei carri da un'edizione all'altra (ove compatibile con la creatività). In sede di Comitato Organizzatore potranno essere studiate soluzioni per compensare l'eventuale impatto (come la pulizia anticipata di aree verdi, piantumazione simbolica di alberi, ecc.).
5. È fatto divieto assoluto di **utilizzare animali vivi all'interno della sfilata** (ad eccezione di quelli eventualmente in dotazione alle forze dell'ordine, come unità cinofile o cavalli, se autorizzati per servizi di ordine pubblico). Tale divieto è posto sia per motivi di sicurezza che di benessere animale. Sono altresì proibiti giochi pirotecnici non autorizzati che possano spaventare animali domestici nei dintorni.
6. Le violazioni delle disposizioni ambientali (ad es. abbandono di rifiuti, uso di materiali proibiti) potranno essere sanzionate ai sensi dei regolamenti comunali vigenti in materia di igiene urbana e ambiente, oltre a costituire elemento valutabile negativamente per l'ammissione dell'associazione alle future edizioni.
7. Ciascuna associazione è responsabile, a propria cura e spese, del ritiro, disallestimento e smaltimento del carro post-evento. È vietato l'abbandono di carri o loro parti su aree pubbliche o private: l'inottemperanza comporta l'addebito delle spese di rimozione/smaltimento, l'escussione della cauzione e ogni ulteriore sanzione di legge.

Art. 10 – Norme finanziarie

1. Il Comune sostiene il Carnevale Campagnolo compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, prevedendo specifiche **entrate e uscite** nel capitolo dedicato all'evento. Le entrate possono derivare da stanziamenti di bilancio dell'ente, contributi di altri enti (es. Regione, Provincia, sponsor pubblici), **sponsorizzazioni private** e – se attuato – dalla vendita di biglietti o merchandising collegato all'evento. Eventuali **contributi finanziari** richiesti alle associazioni partecipanti (es. quote di iscrizione, cauzioni) sono stabiliti con atto dell'Amministrazione e finalizzati esclusivamente alla copertura di costi organizzativi o assicurativi comuni. Eventuali **proventi derivanti da convenzioni** o da iniziative esterne promosse dal Comune confluiscono nel budget della manifestazione. I **corrispettivi o rimborsi** percepiti dalle associazioni in caso di **inviti diretti** restano nella **disponibilità dell'associazione** invitata, fatti salvi gli obblighi fiscali di legge e le prescrizioni contenute nel nulla-osta comunale.
2. Il Comune di Santi Cosma e Damiano può concedere **contributi economici** alle associazioni organizzatrici dei carri allegorici, a parziale sostegno delle spese di realizzazione. L'entità totale dei fondi disponibili e i criteri di riparto sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, tenuto conto del numero di carri partecipanti e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale. Di norma potrà prevedersi:
 - un **contributo base** di importo uguale per tutti i carri ammessi, quale sostegno forfettario alle spese vive di allestimento;
 - eventuali **premi aggiuntivi** differenziati in base all'esito del concorso (es. un premio speciale al 1° classificato, al 2° classificato, etc., cumulabili col contributo base), oppure altri criteri meritocratici deliberati (ad esempio un extra contributo per carri particolarmente innovativi o per associazioni che partecipano da più anni consecutivi al Carnevale).

In ogni caso, la somma complessiva destinata ai contributi non potrà eccedere lo stanziamento approvato in bilancio per il Carnevale nell'esercizio di riferimento.

3. Ai fini dell'erogazione dei contributi, le associazioni ammesse che ne hanno fatto richiesta presentano, **dopo lo svolgimento della sfilata**, una breve **relazione consuntiva** sulle attività svolte ed un **rendiconto delle spese** sostenute per il carro, allegando, ove richiesto, copie di fatture e scontrini significativi. Sulla base di tale documentazione, il Responsabile di Servizio liquida con determinazione i contributi spettanti. Di norma il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione a consuntivo; qualora deliberato dalla Giunta, si potrà corrispondere un **acconto** (ad es. il 50%) prima della sfilata – anche dietro presentazione di giustificativi di spesa in corso d'opera – e il saldo a conclusione evento.
4. Il riconoscimento del contributo è subordinato all'effettiva partecipazione del carro alla sfilata. In caso di mancata partecipazione **senza giustificato motivo** (ad es. assenza non dovuta a forza maggiore comprovata), l'associazione perde il diritto al contributo ed è tenuta a **restituire** eventuali somme già percepite in acconto. Viceversa, se la sfilata non dovesse svolgersi per cause di forza maggiore (es. calamità, restrizioni sanitarie) i contributi promessi potranno essere comunque erogati in tutto o in parte, a titolo di rimborso delle spese già sostenute dai gruppi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e su valutazione della Giunta.
5. Le associazioni beneficiarie dei contributi dovranno utilizzare le somme **esclusivamente** per le attività legate alla realizzazione del carro allegorico (acquisto materiali, noleggio attrezzature, costumi, trasporto, ecc.). Il Comune si riserva la facoltà di controllare il corretto impiego dei fondi pubblici erogati, anche tramite verifiche a campione sui giustificativi di spesa presentati. Eventuali utilizzi difformi o non rendicontati potranno comportare la richiesta di **restituzione** delle somme e l'esclusione dell'associazione da successivi finanziamenti.

6. In caso di **sponsorizzazioni** della manifestazione (es. da parte di aziende locali), il Comune potrà concordare con gli sponsor forme di visibilità durante l'evento (striscioni sul percorso, loghi sui materiali promozionali, ecc.). I singoli carri **non possono autonomamente esporre marchi o pubblicità commerciali** senza autorizzazione: è fatto divieto di corredare il carro di cartelloni o striscioni pubblicitari, audio-promozioni o volantinaggio, salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione. Questo per garantire uniformità estetica e tutelare eventuali sponsor istituzionali del Carnevale. Qualora un'associazione abbia propri piccoli sponsor tecnici (es. fornitori di materiali) potrà menzionarli in maniera discreta, ad esempio sul retro del carro o sull'abbigliamento del proprio staff, previa comunicazione al Comune.
7. Gli aspetti fiscali relativi ai contributi e premi (ritenute, dichiarazioni) saranno gestiti secondo la normativa vigente. Le associazioni beneficiarie dovranno fornire all'ente i dati necessari (codice fiscale, IBAN, dichiarazione status di ASD/ente non commerciale se applicabile per esenzione ritenute, ecc.).

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune. Da tale data le sue disposizioni si applicano a tutte le manifestazioni carnevalesche successive. In fase di prima applicazione, per motivi organizzativi, l'Amministrazione potrà introdurre alcune norme con effetto graduale: ad esempio, l'obbligo di polizza assicurativa o di cauzione potrebbe essere richiesto a partire dall'edizione successiva all'entrata in vigore, previa informazione ai potenziali partecipanti.
2. È abrogata ogni altra normativa locale, regolamento od atto comunale con contenuto incompatibile con il presente Regolamento. In particolare, cessano di avere efficacia eventuali disciplinari interni o consuetudini non formalizzate finora seguite per l'organizzazione del Carnevale in ambito comunale.
3. Per quanto non previsto espressamente, si richiamano le norme generali di legge e regolamentari in materia di ordinamento degli enti locali, pubblico spettacolo, sicurezza urbana e polizia amministrativa. In caso di vuoti normativi o dubbi interpretativi, l'Amministrazione Comunale fornirà gli opportuni indirizzi applicativi, nel rispetto delle finalità e dello spirito del presente Regolamento.
4. Copia del presente Regolamento, con i relativi allegati, sarà depositata presso la Segreteria comunale e pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. Il Responsabile del servizio comunale competente è incaricato di diffonderne la conoscenza tra le associazioni locali e di fornire assistenza per la corretta interpretazione delle sue clausole.

Art. 12 – Allegati

Sono parte integrante del presente Regolamento i seguenti Allegati (modulistica e schede tecniche), predisposti dai Responsabili del Servizio competenti e approvati con deliberazione attuativa della Giunta Comunale:

- **Allegato A – Fac-simile di domanda di partecipazione**, contenente il modello standardizzato che le associazioni dovranno compilare per richiedere l'ammissione al Carnevale (comprensivo delle dichiarazioni sostitutive e di accettazione del Regolamento).
- **Allegato B – Scheda tecnica del carro allegorico**, da compilare a cura dell'associazione proponente con i dati tecnici essenziali del carro (dimensioni, veicolo, impianti, esigenze particolari) ai fini della valutazione di sicurezza e logistica.

- **Allegato C – Modello di rendiconto spese:** schema semplificato che l'associazione compila per dettagliare tutte le voci di costo sostenute nella realizzazione del carro (con relativi giustificativi), da presentare al Comune per la verifica e la liquidazione del contributo.

L'Amministrazione si riserva di aggiornare gli Allegati con determinazione dei responsabili del servizio o di Giunta, in ragione di esigenze organizzative o di modifiche normative, senza necessità di rimettere mano al testo regolamentare principale, purché nel rispetto dei principi qui stabiliti.